

## **DOMANDA 1**

Con riferimento a quanto previsto a pagina 13 del disciplinare di gara “inoltre, sempre in seduta riservata, la Commissione di gara procederà all’esame delle offerte tecniche” e per quanto ulteriormente previsto nella medesima pagina al capoverso successivo a quello precedentemente menzionato “Successivamente la Commissione di gara, in più sedute, verificherà il modello del sistema di bordo proposto da ciascun concorrente..”, si rileva che le sedute di verifica del modello hanno l’evidente obiettivo di constatare la corrispondenza tra le caratteristiche tecniche funzionali espone nell’offerta tecnica e tutte le componenti, anche quelle di gestione e controllo, installato su un veicolo. Per quanto sopra e nell’evidenza che la seduta di verifica del modello non è altro che la prosecuzione della seduta di esame dell’offerta tecnica, volta al confronto tra quanto affermato e quanto presentato, in base a quale previsione normativa la seduta riservata si trasforma in seduta pubblica? Ed ancora se come previsto a tali sedute di verifica del modello, oltre all’offerente del modello che verrà verificato, potranno presenziare tutti i concorrenti? Quale capacità avrebbero gli altri concorrenti di assistere in modo utile e cosciente alla verifica delle funzionalità del concorrente presentatore, nel momento in cui non potrebbero disporre di alcuna capacità di confronto, non avendo evidentemente alcuna preventiva contezza del contenuto della relativa offerta tecnica? Per supplire a tale incapacità sarà forse concesso agli altri concorrenti di interloquire, porre, direttamente o tramite la Commissione, domande di chiarimento sulla presentazione in atto o su quanto previsto in offerta in merito alle funzionalità fisicamente presentate ?

## **RISPOSTA 1**

L’offerta tecnica si compone di due elementi: una relazione tecnica ed un verbale che attesta l’avvenuta predisposizione di un esemplare di apparato che si intende offrire (pag.10 del disciplinare). La verifica della completezza dell’offerta tecnica, che la commissione giudicatrice effettuerà in sedute aperte ai concorrenti, si estende anche all’accertamento dell’avvenuta predisposizione del prototipo. Ogni altra attività di valutazione dell’offerta tecnica (e quindi della relazione tecnica e delle correlate funzionalità del modello predisposto dal concorrente) avverrà con sedute riservate nel rispetto di quanto previsto dall’art. 120 del D.P.R. 207/2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L.vo 163/2006.

## **DOMANDA 2**

Il disciplinare di gara a pagina 13 recita: “successivamente la Commissione di Gara, in più sedute, verifica il modello del sistema di bordo proposto da ciascun concorrente comprensivo di tutte le sue componenti anche quelle di gestione/controllo, installato su un autoveicolo in colori d’istituto. A tali sedute di verifica del modello, oltre all’Offerente del modello che verrà verificato, potranno presenziare tutti i concorrenti.”

Considerato che:

- La presenza degli altri concorrenti alle sedute in questione comporterebbe la conoscibilità da parte di questi ultimi di informazioni riservate attinenti alle soluzioni progettuali proposte in gara dall’Offerente;
- Tali soluzioni costituiscono specifici segreti tecnici e commerciali dell’offerente, la cui divulgazione ai concorrenti comporterebbe un danno economico rilevante ed ingiustificato.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si richiede – come previsto dalla legge 241/1990 e dal D.P.R. 184/2006, nonché ai sensi dell’art.13 commi 5 e 6 del D.L.vo 163/06 – di limitare la presenza alle sedute di verifica del modello proposto al solo Offerente.

## **RISPOSTA 2**

Vedasi risposta al quesito precedente, contraddistinto con il numero 1.

## **DOMANDA 3**

Con riferimento a quanto previsto al requisito Capacità economica e finanziaria e Capacità tecnica *“Aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente bando, un fatturato specifico per la fornitura di sistemi telematici per almeno 5.000.000,00 di euro (iv esclusa)”*.

Considerato l’ampia accezione merceologica della dizione “sistemi telematici” che non identifica di fatto la particolare specificità dell’oggetto dell’appalto “Sistema Mercurio – apparati di bordo per le vetture adibite ai servizi di controllo del territorio”.

Si domanda se le informazioni e formalità necessaria per valutare la conformità ai requisiti richiesti devono far effettivo riferimento a forniture di analoga natura di quelle indicate nell’oggetto dell’appalto o possono essere fornite referenze riferibili a sistemi telematici nella loro accezione più ampia, quali ad esempio sistemi di networking, cablaggi strutturati, centrali telefoniche evolute, etc..

### **RISPOSTA 3**

Il termine sistemi telematici si intende nella sua comune accezione che non deve essere necessariamente letta in relazione alla specificità del Sistema Mercurio.